

ALLEGATO A

Disciplinare per la selezione dei “Patti di comunità” a cura dei Comuni (art. 3 LR 4/2022)

La Regione Toscana, in coerenza con le proprie finalità statutarie, con la legge regionale 4/2022 “Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani”, con il presente disciplinare, definisce il procedimento di concessione ed erogazione dei contributi previsti a favore delle attività economiche firmatarie dei “Patti di Comunità” con i Comuni montani ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.R. 4/2022.

Il presente disciplinare è emanato ai sensi e nel rispetto delle seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1407/2013
- Regolamento (UE) n. 1408/2013
- L.r. 71/2017, ove applicabile
- L.r. 4/2022
- L. 241/1990
- L.r. 40/2009
- Decisione di Giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014 e ss.mm.ii
- Deliberazione della Giunta regionale n.716 del 26/06/20, ove compatibile
- Deliberazioni della Giunta regionale n. 933 del 01/08/2022 e n. 975 dell’8/08/2022
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1159 del 17/10/2022
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 721 del 26/06/2023

Per quanto compatibili con la L.r 4/2022 e le Delibere di Giunta e i relativi decreti dirigenziali attuativi, costituiscono inoltre riferimento normativo: la L.r. 71/2020 “Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto” ed il regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 10 dicembre 2021, n. 48/R (Regolamento per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni in attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71).

L’intervento è altresì attivato in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia¹, nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

La dotazione finanziaria disponibile è pari a complessivi euro 200.000,00 annui per 3 anni per le attività economiche beneficiarie del procedimento di cui al presente atto e firmatarie dei Patti di Comunità ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 4 della LR 4/2022.

La durata dei patti quinquennale è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse sul bilancio regionale e potrà pertanto essere rimodulata su tre anni in caso di mancato stanziamento.

1. Destinatari

Sono destinatarie del contributo concesso ai sensi dell’art. 3 della L.R. 4/2022 le attività economiche che abbiano firmato un Patto di Comunità con il Comune di riferimento a seguito della procedura definita dal Comune stesso (cfr successivo par. 3) e che siano in possesso dei requisiti di cui all’Allegato B “Disciplinare per la concessione ed erogazione dei contributi di cui all’art. 3 L.R. 4/2022”.

¹Cfr. Par. 11 “Riferimenti normativi”.

L'assegnazione dei contributi da parte dei competenti uffici regionali terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

1. Comuni dove hanno sede i beneficiari del bando di cui al DD 19554/2022 (attuativo dell'art. 2 della LR 4/2022) che hanno dichiarato interesse alla firma dei patti, non sottoscritti per mancato avvio della procedura di selezione da parte dei Comuni;
2. Comuni che non hanno sottoscritto Patti per mancata approvazione della procedura o per assenza di candidature;
3. Comuni che hanno già firmato patti, fino al raggiungimento del numero massimo già previsto dalla precedente DGR 1159/2022, di seguito riportati:
 - a) in caso di attività economiche già beneficiarie del contributo ai sensi dell'art. 2 della L.R. 4/2022 sono ammessi un numero massimo di 3 firmatari per Comune e con gli importi previsti dalla legge (20% del contributo concesso ai sensi dell'art. 2);
 - b) nel caso di attività economiche rientranti nella casistica di cui art. 3 comma 4 della L.R. 4/22 è concesso un contributo di importo massimo pari ad euro 15.000,00 e per un numero massimo di 3 attività economiche per Comune;

La durata dei patti sottoscritti in base alla presente procedura dovrà essere della durata 5 anni, con possibile rimodulazione su base triennale in base alla disponibilità delle risorse sulle annualità 2026 e 2027 del bilancio regionale.

Le rimodulazioni dovranno essere programmate previa indicazione degli uffici regionali competenti.

2. Procedura per la definizione e selezione dei Patti di Comunità

In conformità alle disposizioni attuative della LR 4/2022, adottate con DGR 1159/2022, i Comuni approvano un avviso per la selezione di manifestazioni di interesse da parte di attività economiche per la sottoscrizione di "Patti di Comunità" ai sensi dell'art. 3 della L.R. 4/2022 secondo lo schema approvato con DGR 933/2022 aventi ad oggetto lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

- a) la gestione attiva del bosco come definita dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
- b) la cura del territorio;
- c) lo svolgimento di attività sociali a favore della comunità locale attraverso contributi a fondo perduto alle attività economiche firmatarie dei "Patti di Comunità" con i Comuni montani.

L'avviso del Comune contiene i criteri per la quantificazione del contributo da concedere che sarà:

- 20% del contributo concesso ai sensi del bando "Sostegno alla creazione e riorganizzazione di attività economiche nei comuni montani ai sensi dell'art. 2 della L.R. 4 del 1 marzo 2022" approvato con DD 19554/2022;
- min. 10.000,00 - max 15.000,00 nel caso di attività economiche che rispondono alla manifestazione di interesse in cui presentando contestualmente domanda di contributo ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 4/2022. La determinazione del contributo sarà effettuata dal Comune in applicazione dei criteri indicati nel relativo avviso di raccolta di manifestazione di interessi con riguardo a: onerosità e complessità dell'intervento proposto; modalità organizzative previste, compreso il coinvolgimento di cittadini e realtà associative presenti nel territorio di riferimento; eventuali altri criteri ritenuti rilevanti dal Comune-

Le attività economiche che partecipano alle suddette manifestazioni di interesse dichiarano il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'Allegato B, secondo gli schemi di dichiarazione predisposti ed inseriti nell'Allegato C "Modello di domanda".

L'avviso contiene termini e modalità di presentazione delle domande che devono comunque risultare inviate tramite PEC o modalità equivalente che assicuri data e ora certa di presentazione e della documentazione inviata e sottoscritta.

La domanda, a cui dovrà essere apposta marca da bollo dell'importo di euro 16,00, deve essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente, rientrante tra i soggetti indicati al paragrafo 1 del presente Disciplinare e completa di tutte le dichiarazioni/schede allegate al presente atto, e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i richiedenti intendono allegare o che i Comuni ritengano di chiedere.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>)².

A chiusura del termine previsto dall'avviso il Comune seleziona le proposte pervenute che, se in numero maggiore di 3 dovranno essere ordinate in una graduatoria secondo i criteri di priorità eventualmente previsti nell'avviso. In assenza di tali criteri l'ordine sarà in base alla data e all'ora/minuto/secondo di arrivo della domanda.

Nel rispetto dei limiti previsti dall'All. A alla DGR 1159 del 17/10/2022 possono beneficiare del contributo di cui al presente atto:

- massimo n. 3 firmatari dei Patti in caso di beneficiari del bando attuativo dell'art. 2 LR 4/2022 di cui al DD 19554/2022(ai sensi dell'art. 3 comma 1);
- massimo n. 3 firmatari dei Patti in caso di beneficiari ai sensi dell'art. 3. comma 4

Le attività economiche richiedenti contributo ai sensi dell'art. 2 ma non finanziate sono ammesse al contributo ai sensi dell'art. 3 comma 4, fermo restando il limite di massimo 3 Patti per Comune, se in possesso dei requisiti di ammissibilità.

In caso di numero di proposte ammissibili maggiori i Comuni inseriscono tali proposte in ordine di priorità e/o secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute in risposta ai rispettivi avvisi.

Tali soggetti potranno eventualmente beneficiare del contributo in caso di risorse residue come disciplinato al successivo paragrafo 4.

3. Comunicazione degli esiti del procedimento di selezione delle proposte di Patto

Al termine della fase di raccolta e selezione delle proposte i Comuni trasmettono alla Regione via PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it (all'attenzione del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese) gli esiti della procedura gestita completa di tutta la documentazione utile per procedere alla concessione del contributo previsto.

Termine previsto: **08/09/2023**

La comunicazione deve avere il seguente oggetto: **L.r. 01 marzo 2022 n. 4 "I custodi della Montagna Toscana" – esiti della selezione dei Patti di Comunità ai sensi dell'art. 3** e deve contenere in allegato:

² Si informa che con Deliberazione CNIPA 45/09, sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'1/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni di Dike e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA.

- foglio di calcolo (allegato "E") contenente l'elenco delle proposte valutate positivamente nell'ordine di selezione e dei rispettivi firmatari e **completo di tutti i dati richiesti (utilizzare, per i campi in cui è previsto, il menù a tendina)**;
- autocertificazioni e Dichiarazioni sostitutive rilasciate dai soggetti selezionati circa il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo (come dettagliato in allegato B "Disciplinare per la concessione ed erogazione di contributi ad attività economiche che sottoscrivono Patti di Comunità") da parte di tutti i richiedenti (Allegato C) ;
- attestazione, a cura del Comune, dell'effettiva localizzazione del richiedente/firmatario in località con altitudine superiore a 500 metri s.l.m. (per le imprese extra-agricole);
- data (effettiva o presunta) di sottoscrizione dei patti, comunque non oltre i 10 giorni lavorativi successivi alla notifica al comune dell'atto di concessione;
- elenco di controllo (cd check list) dei documenti allegati. (cfr allegato D);

Gli uffici regionali prendono atto della comunicazione di cui sopra e, previa verifica dei requisiti di cui al paragrafo 1 dell'All. B, procedono alla concessione del contributo alle attività economiche, approvando due elenchi separati: beneficiari ai sensi dell'art. 3 comma 1 e beneficiari ai sensi dell'art. 3 comma 4 nel rispetto del numero massimo di firmatari già citato.

Il procedimento di concessione viene adottato entro 60 giorni dal termine ultimo di comunicazione degli esiti.

In caso di richiesta di integrazioni, il suddetto termine è sospeso per un numero massimo di 30 giorni.

In caso di mancato invio della documentazione richiesta a titolo di integrazione, gli uffici regionali procederanno all'adozione dell'atto sulla base della documentazione disponibile.

In caso in cui gli elenchi forniti dai Comuni contengano un numero di domande superiori ai limiti di n. massimo di beneficiari, questi potranno eventualmente beneficiare di scorrimento per disponibilità di risorse.

Tale procedura di scorrimento sarà curata dai competenti uffici regionali in base all'ordine cronologico di ricezione degli elenchi degli esiti delle manifestazioni di interesse da parte dei Comuni.

La concessione è soggetta alla preventiva registrazione del COR sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

Entro i 120 gg successivi alla concessione gli uffici regionali provvederanno a effettuare le verifiche a campione sui requisiti di cui al par. 2 All. B nella misura del 20 % dei beneficiari.

4. Sottoscrizione del Patto di Comunità

Successivamente alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 3 comma 1 e 4 della L.R 4/2022 l'attività economica ed il Comune procedono, se non lo hanno già fatto, alla sottoscrizione del "Patto di Comunità" secondo lo schema approvato con DGR 933/22 all. B., comunque non oltre i 10 giorni lavorativi successivi alla notifica al comune dell'atto di concessione, integrabile o modificabile in base alle effettive esigenze del comune firmatario. Nel Patto sarà prevista l'erogazione dell'importo del contributo, che sarà a carico di Regione Toscana.

Il patto potrà prevedere una clausola risolutiva prevedendo la possibilità di risoluzione in assenza di concessione del contributo di cui alla presente procedura, prevedendo ad esempio:

"I firmatari possono recedere dal Patto in caso di mancata concessione dei contributi di cui alla procedura approvata con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. XXXXX del XX/XX/2023, previa comunicazione alla controparte entro i 10 gg successivi alla notifica del provvedimento regionale di non ammissione"

Il Patto deve essere firmato digitalmente da parte del legale rappresentante dell'attività economica e dal rappresentante dell'amministrazione comunale.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>)³.

E' facoltà del Comune specificare e dettagliare le attività oggetto del Patto, circoscrivendole a beni o attività che rivestono per la Comunità maggiore interesse e inoltre prevedere esplicitamente la possibilità che l'attuazione dei patti preveda, anche con diversi gradi e modalità, forme di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini anche ai sensi della L.r. 2 agosto 2013, n. 46 "Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali".

I Comuni possono inoltre prevedere la possibilità di firmare Patti con riguardo a più di un ambito di attività e/o aventi più firmatari, con relativa articolazione delle attività da svolgere.

In caso di mancata sottoscrizione dei patti entro il termine sopra indicato, o in caso di verifica dell'assenza dei requisiti dichiarati, i beneficiari decadranno dal contributo concesso.

In caso di decadenza il Comune firmatario ha facoltà di sostituire il firmatario del relativo Patto con altro soggetto già selezionato e immediatamente successivo nella graduatoria tra i soggetti ammessi ma non finanziati oppure di selezionare un nuovo firmatario con una manifestazione di interesse che dovrà concludersi entro 30 gg dall'avvio del provvedimento di revoca per decadenza.

Nel caso in cui il Patto sia stato firmato dal Comune e da più firmatari (massimo 3 beneficiari, salvo quanto sopra richiamato) l'eventuale decadenza di uno dei firmatari per mancanza di requisiti necessita la revisione del Patto firmato e sarà facoltà dei firmatari optare per:

1. gestire le attività non più in capo al firmatario decaduto, a parità di contributo concesso;
2. sostituire il firmatario decaduto con altro soggetto avente i requisiti che subentra pertanto nel patto e nella concessione del contributo dal momento della sottoscrizione fino al termine previsto con la stessa procedura e tempistica sopra descritta;
3. risolvere il contratto, con relativa rinuncia di tutti i firmatari al contributo.

Il Comune darà comunicazione ai competenti uffici regionali di quale opzione è stata condivisa con gli altri firmatari e provvede ad inviare la relativa documentazione in caso di subentro.

A seguito della comunicazione di subentro gli uffici regionali adottano un nuovo atto di concessione del contributo a favore del nuovo soggetto firmatario.

5. Modifiche ai Patti di Comunità

I firmatari possono concordare modifiche ai Patti che non comportino cambiamenti sostanziali tali da incidere sull'importo riconosciuto di contributo secondo di criteri individuati dal Comune nell'avviso di raccolta o sull'ambito di riferimento che deve rimanere coerente con le previsioni dell'art. 3 della LR 4/2022.

In particolare sono ammissibili modifiche ai patti sottoscritti con riguardo a:

- descrizione e/o modalità delle attività oggetto del patto purchè non sostanziali e tali da modificare gli obiettivi perseguiti;

³ Si informa che con Deliberazione CNIPA 45/09, sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'1/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni di Dike e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA.

- attività economica firmataria, purché sia previsto il contestuale subentro di un'altra attività economica individuata prioritariamente tra le proposte ammesse ma non finanziate ed in assenza di queste da altra attività economica individuata con procedura aperta ed avente i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge regionale 4/2022 e dagli atti regionali di riferimento;
- durata, avendo presente che ad una durata inferiore al termine di cinque anni previsti dalla legge corrisponderà un'analoga riduzione del contributo concesso mentre in caso di durata superiore non sarà previsto un aumento dello stesso.

Le modifiche dovranno essere comunicate ai competenti uffici regionali via PEC e adeguatamente motivate e documentate e potranno essere definitivamente apportate al Patto previo esplicito assenso degli uffici suddetti che sarà trasmesso entro 30 gg dalla richiesta (salvo necessità di approfondimenti e di documentazione aggiuntiva che comporta una proroga del termine di ulteriori 30 gg).

Eventuali modifiche non ricomprese nei casi sopra riportati potranno essere apportate previa esplicita richiesta da trasmettere via PEC, adeguatamente motivata e documentata agli uffici regionali e relativo assenso entro i termini di cui sopra.

6. Relazione finale e valutazione

Al termine della durata dei patti, oltre alla documentazione di spesa presentata agli uffici regionali per l'erogazione del contributo, i firmatari dei patti dovranno presentare ai competenti uffici regionali un documento finale di valutazione sulla base di un modello i cui contenuti saranno condivisi con tutti i firmatari prima dell'adozione da parte dei competenti uffici regionali.

7. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda alle norme citate nel presente provvedimento nonché alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

8. Informativa e tutela ai sensi del Regolamento UE/679/2016

Con riferimento all'informativa si rinvia alla "DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI ART. 13 Reg (UE) 2016/679 (GDPR)".

Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali.

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude i benefici derivante dal Bando;

- (a) i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- (b) i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- (c) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
- (d) la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- (e) i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la

Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana-Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è il DPO di Regione Toscana (dati di contatto: email: urp_dpo@regione.toscana.it < <mailto:rpd@regione.toscana.it> >).

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

Responsabile del Trattamento:

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità: (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524>).

9. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.r. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese Ing. Angelo Marcotulli.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta nei confronti del Settore Politiche Politiche di Sostegno alle Imprese con le modalità di cui alla DGR 2 ottobre 2017, n. 1040;

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: custodimontagna@regione.toscana.it.

10. Disposizioni finali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari dovranno essere effettuate tramite PEC.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti nazionali, regionali o comunitari.